



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2026001834 del 11/09/2026

Adozione

Il Dirigente: **Gianluca Morrone**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio gestione dei rifiuti - energia - tutela e valorizzazione dell'ambiente**

Responsabile del Servizio: **Marco Caferro**

RUP/Istruttore: **Angelo Pontesi**

Oggetto

Ditta GEOTEK S.R.L. - Sede legale in Via P. Mancini e sede operativa in Loc. Serralonga nel Comune di Acri (CS). Attività di recupero rifiuti inerti. Provvedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla Determinazione Dirigenziale N°2024002463 del 05/12/2024. Cod. univ. SUAP 3493.

Il Dirigente del Settore

Premesso:

CHE il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35* ", ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale;

CHE l'art. 2, comma 1 lett b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua la Provincia quale l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

CHE la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori "*...chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)* ";

CHE, con Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 11 Agosto 2015, è stato adottato, su tutto il territorio regionale, un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

CHE, ai sensi del combinato disposto del DPR 160/2010 e dell'art. 4 del DPR 59/2013, i procedimenti amministrativi, di competenza dei Suap comunali e riferiti all'ottenimento dell'AUA, sono gestiti telematicamente attraverso il sistema informatico CalabriaSuap;

Premesso, altresì:

CHE, su istanza di parte, con Determinazione Dirigenziale N° 2024002463 del 05/12/2024, questo Ente ha adottato un provvedimento di AUA, ai sensi del D.P.R. 59/2013, indicando quale titolare il Sig. Ferraro Antonio Giovanni, nato a Aciri il 01/02/1960 (C.F.: FRRNNG60B01A053B), legale rappresentante della Ditta "*GEOTEK S.R.L.* " (P.IVA: 03782060788) con sede legale in Via P. Mancini e sede operativa in Loc. Serralunga nel Comune di Aciri, che svolge l'attività di "*Recupero di rifiuti inerti non pericolosi* ", relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, c. 1, lett. a) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione agli scarichi (fuori pubblica fognatura) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, c. 1, lett. e) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. – comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- art. 3, c. 1, lett. g) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. – comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e iscrizione al N° 82/2024 del Registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata;

CHE il Suap del Comune di Aciri, con proprio provvedimento n° 3 del 20/12/2024, ha rilasciato l'AUA, di cui al punto precedente, alla Ditta di cui trattasi;

Dato atto:

CHE lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Acri ha trasmesso a questo Ufficio, in data 20/04/2026, per mezzo della piattaforma Calabria SUAP, l'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA succitata (cod. univ. 3493), inoltrata dal Sig. Ferraro Antonio Giovanni, come sopra generalizzato, in qualità di legale rappresentante della Ditta "*GEOTEK S.R.L.*", relativamente al titolo abilitativo di cui all'art. 3, c. 1, lett. g) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e con riferimento alla rimodulazione dei quantitativi annui delle seguenti tipologie di rifiuti trattati, 7.1, 7.6 e 7-31 bis, senza apportare alcuna variazione del totale annuo complessivo recuperato, della capacità massima istantanea totale dello stabilimento e delle lavorazioni svolte;

Considerato:

CHE l'istanza della Ditta non determina una variazione quantitativa o qualitativa delle emissioni nelle diverse matrici ambientali e non costituisce una variazione dei titoli già sostituiti dall'AUA di cui alle premesse;

Preso atto, infine, che:

la Ditta istante ha provveduto, in data 27/03/2025, al pagamento degli oneri istruttori dovuti alla Provincia di Cosenza, in qualità di Autorità competente ai fini dell'adozione del Autorizzazione Unica Ambientale, in ottemperanza e nel rispetto delle disposizioni introdotte dal Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale RG. n. 17 del 27/07/2022;

Valutato, pertanto:

che sussistono i presupposti per adottare un provvedimento di aggiornamento dell'AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale N° 2024002463 del 05/12/2024, a seguito di istanza di modifica non sostanziale, relativamente alla rimodulazione dei quantitativi già autorizzati senza alcuna variazione dei totali annui, della capacità istantanea e delle lavorazioni svolte, senza determinare incrementi in termini di scarichi di acque reflue, emissioni sonore o emissioni in atmosfera;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 195/2005;

Visto il D.Lgs. n. 159/2011;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.;

Visto il DPR 160/2010;

Visto il DPR n. 59/2013;

Vista la Legge n. 56/2014;

Vista la L.R. 14/2015;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2022001024 del 14/06/2022;

Visto il Decreto del Presidente n. 28 del 26/08/2026;

Visto il Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale RG. n. 17 del 27/07/2022;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti, gli atti.

Reso sul presente atto:

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza.

DETERMINA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente trascritte,

- di adottare, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii, un provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale N°2024002463 del 05/12/2024, relativamente alla rimodulazione dei quantitativi annui delle seguenti tipologie di rifiuti trattati, 7.1, 7.6 e 7-31 bis, senza alcuna variazione del totale annuo complessivo recuperato, della capacità massima istantanea totale dello stabilimento e delle lavorazioni svolte, con riferimento al seguente titolo abilitativo riportato all'art. 3, c. 1, lett. g) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. ovvero la "*comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e iscrizione al N° 82/2024 del Registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata*", indicando, quale titolare dell'atto in trattazione, il Sig. Ferraro Antonio Giovanni, nato a Acri il 01/02/1960 (C.F.: FRRNNG60B01A053B), in qualità di legale rappresentante della Ditta "*GEOTEK S.R.L.*" (P.IVA: 03782060788) con sede legale in Via P. Mancini e sede operativa in Loc. Serralunga nel Comune di Acri, che svolge l'attività di "Recupero di rifiuti inerti non pericolosi";
- di sostituire l'Allegato 4 e l'Allegato 5 della Determinazione Dirigenziale N°2024002463 del 05/12/2024, rispettivamente con gli allegati al presente provvedimento, denominati *Allegato 4-bis* e *Allegato 5-bis*, parte integrante e sostanziale dello stesso.

PRESCRIVE

Il presente provvedimento non incide sulla durata dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, richiama e conferma integralmente tutte le altre prescrizioni riportate nella Determinazione Dirigenziale N° 2024002463 del 05/12/2024, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Essa dovrà essere sempre custodita, unitamente al succitato provvedimento, nonché alla documentazione tecnica e alla planimetrie dello stabilimento presso la sede legale ed operativa della Ditta.

SI RISERVA

di adottare, anche a seguito di opportuna comunicazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ogni ulteriore provvedimento in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, delle norme tecniche e delle condizioni di Legge, fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne la protezione della salute pubblica della sicurezza dei lavoratori.

Si precisa che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione progettuale presentata, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità della presente Autorizzazione.

Il presente provvedimento non esonera la Ditta dal dotarsi delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività e rilasciate dagli Enti preposti, non ricompresi tra quelli elencati all'art. 3 del DPR 59/2013, in

manca di quali o in caso di diniego, di scadenza, di revoca o di annullamento degli stessi, esso decade.

Nel caso di cessazione dell'attività, il gestore dello stabilimento, come sopra identificato, dovrà trasmettere specifica comunicazione in merito al competente Suap comunale, che provvederà, tempestivamente, a notificare tutti gli Enti coinvolti nel procedimento onde consentire loro l'eventuale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli Uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/2005, sono il SUAP del Comune di Acri ed il Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, con sede in Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza.

Gli elaborati tecnici allegati all'istanza di AUA sono presenti sulla piattaforma CalabriaSuap (Comune di Acri codice univoco n. 3493).

Ai sensi dell'art. 3, della L.241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto si può presentare, nei modi di legge, ricorso alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Acri che, assicurato l'assolvimento dell'imposta di bollo e le verifiche di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii, lo rilascerà al gestore dello stabilimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e, contestualmente, lo trasmetterà a questo Ente, alla Regione Calabria, all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Sindaco del Comune di Acri per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

Cosenza, 11/09/2026

**Il Dirigente
Ing. Gianluca Morrone**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.